RG n. 1/20

Repert. n. /2015 del 05/11/20

N. R.G. \_\_/2009



### **REPUBBLICA ITALIANA**

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Bettio

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2009 promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. BALLO GIANLUCA

**ATTORE** 

contro

, con il patrocinio dell'avv.

**CONVENUTO** 

**COMUNE DI** 

con il patrocinio dell'avv.

, con il patrociio dell'avv.

TERZI CHIAMATI

## **CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.06.15

Sentenza n. "2015 pubbl. il 05/11/20

RG n. /200

Repert. n. /2015 del 05/11/20

## Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 18.2.09 conveniva in giudizio avanti il Tribunale di . Riferiva che in data 27.01.17 alle ore 23:00 circa lo stesso, Rovigo la società parcheggiata la propria auto al lato del margine stradale di Viale Porta Po in Rovigo, nelle vicinanze , con orientamento di marcia del civico 163, s'incamminava insieme a Ferrara/Rovigo, verso la birreria "Cortes" sita poco più avanti e che in quel mentre sprofondava con la gamba destra all'interno di un tombino/pozzetto sito sulla strada cadendo a terra e subendo lesioni personali come risultava dalla documentazione in atti. Precisava che la convenuta era proprietaria dell'immobile in relazione al quale erano stati svolti dei lavori stradali che includevano anche il tombinamento dell'area di cui si tratta, che quest'ultima non solo aveva svolto detti lavori ma, a seguito della presentazione di successiva D.I.A., aveva continuato ad operare nel cantiere anche all'epoca dell'infortunio e che, quindi, doveva essere ritenuta responsabile dell'accaduto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine ex 2043 c.c. trattandosi di un insidia o trabocchetto. Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal danneggiato, da liquidarsi nell'importo capitale inizialmente quantificato in €.14.775,97 ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che fosse risultata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito al saldo effettivo, con vittoria di spese e compensi legali e peritali del grado.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in sede di prima udienza in data 10.06.09 si costituiva la società (d'ora in avanti) rilevando, in primo luogo, che la stessa non era proprietaria del terreno sul quale era stato posato il tombino di cui si tratta essendo lo stesso di proprietà del Comune di circostanza che asseriva essere già stata comunicata a parte attrice in fase stragiudiziale. In particolare, precisava che la delimitazione tra le due aree era prima indicata dalla presenza di una scolina e sopra la stessa era poi stata apposta una recinzione e che il

Sentenza n. 2015 pubbl. il 05/11/20

RG n. /20

tombino si trovava all'interno della proprietà comunale in quanto posto al di ruofi del cancello 5/1 1/20 delimitava la proprietà della stessa . Precisava, infatti, che la prima di iniziare detti lavori aveva provveduto a chiedere all'amministrazione comunale un parere e che dette opere erano state autorizzate da quest'ultimo . Rilevava che le stesse erano state collaudate in data 02.10.06 con conseguente passaggio di responsabilità della custodia in capo al Comune . Evidenziava, inoltre, che i lavori di cui alla seconda D.I.A. allegata da parte attrice erano diversi da quelli di tombinatura ed insistevano su differente area. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea e la condanna di quest'ultima al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. .

A seguito del tenore della comparsa avversaria l'attore chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa anche del Comune di

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.01.10 si costituiva il Comune di contestando genericamente che l'area fosse di sua proprietà e precisando che detta circostanza non si poteva desumere dal fatto che lo stesso avesse autorizzato l'intervento di cui si tratta (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta comune ...). Precisava in ogni caso che il tombino de quo si trovava in un'area occupata dal cantiere della convenuta ... unico soggetto al quale ascrivere qualsiasi eventuale responsabilità . Evidenziava, inoltre, che, comunque, il regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico prevedeva che fossero imputati a carico della ... gli eventuali danni che la stessa avesse arrecato a terzi nell'esecuzione dei lavori. Chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni domanda risarcitoria nei propri confronti, o, in via subordinata e in caso di propria condanna, di essere manlevata dalla ... ed, in via ulteriormente subordinata, di essere manlevata dalla Società che chiamava in causa .

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.05.10 si costituiva la Società

.. (d'ora in avanti ) aderendo alle difese svolte dal
comune e chiedeva il rigetto delle domande proposte nei confronti dello stesso .

La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore è del legale rappresentante della convenuta del escussione testimoniale. Veniva, altresì, svolta C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore. All'udienza del 09.06.15 il nuovo G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Appare opportuno, in primo luogo, rilevare la tardività dell'eccezione svolta da parte attrice solo in sede di comparsa conclusionale e relativa all'asserita tardività dell'eccezione di parte convenuta in ordine al difetto di titolarità del diritto di proprietà in capo ad essa della strada nella quale è avvenuto il sinistro per cui è causa in quanto asseritamente di proprietà comunale. Come sopra indicato, detta eccezione è stata svolta solo in sede di memoria conclusiva e quindi deve ritenersi inammissibile e non andrà esaminata. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (cfr. Cass. Civ. n. 14250 del 28-07-2004).

## 1. Responsabilità del sinistro

Va rilevato che nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve provare il danno ingiusto e il rapporto di causalità, cioè la derivazione del danno dal fatto della cosa in custodia, o, in altri termini, che la cosa abbia assunto il ruolo di condizione necessaria della produzione del danno; il custode ha, invece, l'onere di fornire la prova liberatoria del fatto impeditivo, cioè la causa fortuita capace di escludere l'imputazione del danno al fatto della cosa (Cass. 24739 del 28.11.2007, Cass. 2075 del 13.2.2002, Cass., sez. III, 30.10.08, n. 26051; Cass. Civ. Sez. III, 11.1.05 n. 376), che può consistere anche nella condotta imprevista e imprevedibile della vittima (Cass., III, 28.10.09, n. 22807) o di un terzo (Cass., sez. III, 7.10.08, n. 24755).

Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere

della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causare occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 13/03/2013).

Va poi evidenziato che ormai la maggioritaria posizione della giurisprudenza ravvisa il carattere oggettivo di detta responsabilità: "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato" (cfr. Cass. Civ. n. 11016 del 19/05/2011).

Ebbene, all'esito dell'istruttoria espletata, è emerso quanto allegato da parte attrice in merito alla dinamica del sinistro ed il fatto che lo stesso sia derivato dalla cosa in custodia (il tombino di cui si tratta) che presentava un'obiettiva pericolosità (in quanto non correttamente fissato al suolo). In particolare, il teste , della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, unico testimone oculare del sinistro ha confermato le allegazioni fattuali svolte dall'attore. Ha precisato, infatti, di aver soccorso l'attore ormai sprofondato all'interno del tombino di cui si tratta ed ha riconosciuto le rappresentazioni fotografiche prodotte da parte attrice, precisando che le stesse erano state scattate dallo stesso attore nell'immediatezza del fatto (cfr. verbale d'udienza del 31.01.11 e doc. 8. Fascicolo parte attrice). Del resto, la mancata messa in sicurezza del tombino è stata confermata anche da istruttore tecnico del Comune di intervenuto sul luogo del sinistro il 29.01.07 la mattina presto, della cui attendibilità parimenti non v'è ragione di dubitare.

Quest'ultimo ha infatti dichiarato: "ho riscontrato che all'altezza del civico 163 vi era un pozzetto di profondità di 60 cm circa con il coperchio non fissato. Ho accertato che si trattava di un pozzetto di nuova realizzazione, con lavori in corso d'opera, svolti dalla

Ho provveduto a raccogliere un segnale di lavori in corso caduto a terra e l'ho posizionato in prossimità del pozzetto" (cfr. verbale d'udienza del 04.04.11).

Sulla base degli esposti principi e delle risultanze istruttorie sopra indicate, dunque, la fattispecie in esame appare riconducibile al dettato dell'art. 2051 c.c. . Nel caso in esame, tuttavia, ai fini della determinazione della responsabilità del sinistro, occorre distinguere le varie posizioni dei soggetti in causa.

Passando all'analisi della posizione della società , va rilevato che quest'ultima ha eccepito di non essere proprietaria dell'area ove è accaduto il sinistro e, comunque, di non aver avuto in custodia la stessa all'epoca dell'incidente.

Quanto al primo aspetto, va osservato che detta parte ha allegato che le due proprietà (la sua e quella del comune) sarebbero state delimitate da una recinzione che in effetti risulta raffigurata nella planimetria dalla stessa allegata (cfr. doc. 1: fascicolo parte convenuta) ) e nelle foto prodotte da parte attrice (cfr. doc. 7 e 8: fascicolo parte attrice). Ha, altresì, precisato che, proprio in ragione del coinvolgimento di area di proprietà comunale, la stessa aveva, prima di iniziare i lavori, chiesto l'emissione di un parere preventivo sui lavori al Comune, poi rilasciato a seguito della produzione dell'integrazione documentale richiesta (cfr. doc. 3, 4, 5, 6 e 7: fascicolo convenuta ). Va evidenziato, inoltre, che nella relazione tecnica allegata alla D.I.A. presentata per tali lavori detta società ben specificava che la modifica della recinzione sarebbe stata effettuata "in corrispondenza del confine di proprietà" (cfr. relazione tecnica allegata al doc. 2 fascicolo convenuta ), affermazione mai contestata dal Comune neppure in sede di emissione del parere per lo svolgimento di tali opere . In sostanza, sulla base dell'analisi della documentazione prodotta ed in assenza di una contestazione specifica sul punto (nei termini che di seguito verranno indicati) da parte del comune

# Sentenza n. 2015 pubbl. il 05/11/20

RG n. 7/20

convenuto, si può ritenere, quantomeno in via presuntiva sulla. Dase degli /2015 del 05/11/20 documentazione sopra citata, che la proprietà dell'area in questione effettivamente non sia della società ma del Comune. Va rilevato, peraltro, che la circostanza relativa al posizionamento del tombino di cui si tratta al di fuori della recinzione indicata dalla è stata confermata anche in sede testimoniale dai testi e della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare. Quest'ultimo, in particolare, oltre ad aver confermato la collocazione del tombino al di fuori della recinzione, ha indicato graficamente l'area di collocamento dello stesso nello stato di progetto prodotto dalla (cfr. "X" doc. 1: fascicolo convenuta e verbali d'udienza del 31.01.11e del 24.06.11).

Ciò posto, va ricordato che, tuttavia, come indicato dalla giurisprudenza sopra citata, la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. non deriva necessariamente dalla titolarità di un diritto di proprietà in capo al responsabile ma si fonda, appunto, sul rapporto di custodia con la cosa da intendersi quale relazione di fatto con quest'ultima da parte di colui che ne controlla le modalità d'uso e di conservazione e che si trova con essa in relazione diretta. Invero, detta relazione ben può essere provata con ogni mezzo e l'esito della prova testimoniale ha confermato detta posizione in capo alla . Va, infatti, precisato che irrilevanti appaiono al riguardo il certificato di collaudo del 02.10.06. (cfr. doc. 8; fascicolo convenuta! e la documentazione relativa alla successiva D.I.A. (cfr. doc. 11, 12 e 13: fascicolo convenuta ) prodotti da Il fatto che formalmente i lavori di tombinamento fossero terminati mesi prima del sinistro non è di per sé circostanza incompatibile con una successiva relazione di custodia con la cosa e la documentazione relativa alla successiva D.I.A. non reca la data di inizio dei lavori. Al contrario, il teste , all'epoca dei fatti muratore dipendente della stessa l , della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, pur dichiarando di non ricordare la data precisa del suo intervento (comunque da collocarsi nella data del 29.09.07 o, al più tardi, del 30.01.07 giusta testimonianza di della cui attendibilità parimenti non v'è ragione di dubitare: cfr. verbale d'udienza del 04.04.11) ha dichiarato di essersi accorto che il tombino

era fuori sede e di aver provveduto a sistemarlo con del calcestruzzo. Ha, artresi, precisato che 05/11/20 circostanza accadeva durante i lavori di realizzazione dell'aiuola, era già alcuni giorni che frequentavo quell'area" confermando, così che già all'epoca del sinistro la gestiva il cantiere ove era situata anche l'area in cui si è verificato il sinistro (cfr. verbale d'udienza del 31.01.11). Va in legale rappresentante anche all'epoca dei fatti proposito precisato che il teste allo svolgimento dei lavori di cui si della , ditta incaricata dalla tratta, deve ritenersi incapace a testimoniare con conseguente nullità della relativa deposizione tempestivamente eccepita dal Comune di e dalla Società (cfr. verbale d'udienza del 04.04.11) essendo detta società soggetto portante un interesse concreto ed attuale nel giudizio potendo lo stesso essere stato soggetto di una chiamata in causa. Quanto, poi, alla testimonianza di consigliere di amministrazione della : legale rappresentante della va rilevato che detto teste ha precisato: "all'epoca dei fatti ero e sono tutt'ora legale rappresentante della che utilizzava ed utilizza tutt'ora l'area di di cui è processo e il giorno del sopralluogo mi trovavo presente per caso non come rappresentante di Preciso. altresì, che all'epoca dei fatti eravamo nella disponibilità solo della parte posteriore dell'area di circa 1/3 del totale. Tra l'area dei lavori e l'area da noi utilizzata c'era un fabbricato da demolire che non ci permetteva di accedere a tale area" (cfr. verbale d'udienza del 24.6.11). Se dunque, da un lato, detta dichiarazione non è chiara nel senso della possibilità di attribuire alla la disponibilità dell'area in questione, e ciò in relazione all'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente svolta dal comune e dalla Società , dall'altro, detta testimonianza appare comunque inattendibile in relazione alla data indicata quale effettivo inizio dei lavori. Lo stesso, infatti, sentito a prova contraria sui capitoli di parte attrice, pur avendo dichiarato che i lavori erano iniziati il 29.01.07, ha precisato di essere a conoscenza del fatto della successiva messa in sicurezza del tombino solo a seguito del sopralluogo svolto in data 30.01.15 dai vigili urbani al quale aveva partecipato per caso non come rappresentante della (cfr. verbale d'udienza del 24.06.11) lasciando intendere, pagina 8 di 17

Sentenza n. /2015 pubbl. il 05/11/20

RG n. /20

dunque, che prima di tale data non aveva frequentato i luogni di cui si uauta requentati invece dal 1/20 muratore che ci lavorava concretamente. Del resto, la testimonianza di quest'ultimo appare genuina anche tenuto conto del rapporto di lavoro sussistente con la che, anzi, avrebbe potuto indurlo a dichiarare la sussistenza di fatti favorevoli a quest'ultima. Risulta, quindi, provata la sussistenza di relazione di fatto con la cosa in capo alla all'epoca del sinistro la quale gestiva un cantiere sull'area interessata. Detta circostanza, in assenza di prova alcuna in relazione alla sussistenza di un caso fortuito quale fattore capace di escludere l'imputazione del danno al fatto della cosa, è sufficiente ai fini della configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla

Passando all'esame della posizione del Comune va osservato quanto segue.

La possibilità di ricondurre la responsabilità della pubblica amministrazione per beni appartenenti al demanio all'art. 2051 c.c. è stata a lungo dibattuta in giurisprudenza.

Secondo l'orientamento tradizionale, la responsabilità della p.a. per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche è configurabile solo ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non già ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché l'utilizzazione generale e diretta dei terzi della strada limita in concreto le possibilità di custodia e vigilanza sulla strada stessa; in applicazione del dettato dell'art. 2043 c.c., norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.), la p.a. è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. "trabocchetto o insidia stradale" (ex pluribus Cass. Civ. n. 10132/2004, Cass. Civ. 15383/06).

Secondo l'orientamento che appare prevalente nella giurisprudenza più recente (cfr. Cass., sez. III, 8.5.12, n. 6903; Cass., sez. III, 22.4.10, n. 9546 e Cass., sez. III, 6.7.06, n. 15383), invece, l'art. 2051 c.c. si applica agli enti pubblici ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, sia possibile, all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto, esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. Con specifico riferimento alle

strade, la ricorrenza della custodia deve essere esaminata con figuardo all'estensione della strada, alle 1/20 sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. L'estensione della rete viaria e il suo uso da parte della collettività costituiscono meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo. L'oggettiva impossibilità di custodia del bene demaniale va, in radice, esclusa nel caso in cui l'evento dannoso si sia verificato su una parte del bene demaniale, che in quel momento era concretamente oggetto di attività di custodia da parte del personale dell'ente pubblico, titolare del bene demaniale oppure quando proprio l'attività posta in essere dall'ente abbia reso pericolosa quella parte del bene demaniale. La giurisprudenza considera indice sintomatico della sussistenza di un potere di controllo il fatto che la strada si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune (cfr. Cass. Civ. 15383/06).

Nel caso in esame va rilevato, in primo luogo, che il comune non ha svolto una precisa contestazione in ordine all'attribuzione della proprietà dell'area di cui si tratta in capo allo stesso dal . Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, a fronte di un'allegazione parte di fattuale specifica sussiste un analogo onere di contestazione in capo alla controparte che per assumere rilevanza processuale deve essere altrettanto specifico (cfr. Cass. Civ. n. 21847 del 15-10-2014). Come sopra accennato, va osservato che a fronte della specifica indicazione della sussistenza di una recinzione che delimita le proprietà della e del Comune, quest'ultimo nulla ha dedotto limitandosi a contestare genericamente l'attribuzione allo stesso della proprietà dell'area di cui si tratta specificando solo che non potrebbe assumere in merito rilevanza il fatto che lo stesso avesse autorizzato i lavori (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione comune ). In sostanza, la non contestazione specifica comporta la prova del fatto dedotto, ovvero della sussistenza di un diritto di proprietà dell'area in capo al comune, circostanza, peraltro, come sopra evidenziato, comunque ricavabile in via presuntiva alla luce della documentazione prodotta dalla

Ciò premesso, va rilevato che il comune non ha fornito indicazioni in merito all'asserita collocazione al di fuori del territorio urbano del comune di detta area o in merito alla sussistenza di ragioni fattuali che ne impedissero la vigilanza. Pacifica, inoltre, appare la circostanza che detta area fosse soggetta al pubblico transito come confermato dal teste (cfr. verbale d'udienza del 31.01.11). In merito la Suprema Corte ha precisato che quando l'area sia soggetta al pubblico transito comunque sussiste una posizione di custodia in capo al Comune e ciò anche a prescindere da un'effettiva titolarità su detta zona: "Il Comune che, anche in mancanza di una titolarità "de jure", esercita di fatto la gestione di una strada consentendone l'utilizzazione in concreto per il pubblico transito, ha l'obbligo di assicurare che l'utenza si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati dall'inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all'ente gestore da parte dell'ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale e non abbia quindi efficacia fra le predette parti." (cfr. Cass. Civ. N.191 del 12/01/1996). In definitiva non solo per quanto sopra indicato deve ritenersi acclarata la proprietà del Comune su detta area, ma comunque lo stesso esercitava di fatto la gestione della cosa unitamente alla . Va poi precisato che irrilevante appare la circostanza che l'area fosse stata momentaneamente affidata a quest'ultima per lo svolgimento di lavori ai fini della configurabilità di una responsabilità anche in capo al comune. Come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'ipotesi di cantiere stradale qualora l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, si deve ritenere che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente (cfr. Cass. Civ. n. 15882 del 25/06/2013). Ne consegue una configurabilità di responsabilità ex 2051 c.c. per il sinistro occorso anche in capo al Comune di ) in via concorrente con

Va poi rilevato che la domanda di manleva svolta dal Comune nei conifonti della 105/11/20 appare formulata in maniera assolutamente generica non essendo neppure stato indicato a che titolo la stessa viene esercitata, sicchè la stessa va rigettata .

Passando, poi, all'analisi della posizione della terza chiamata , va evidenziato che la stessa si è limitata ad aderire alle difese del Comune in ordine all'asserita insussistenza dei presupposti di legge per configurare la responsabilità in capo a detto ente, ma non ha contestato il proprio obbligo di manleva nei confronti di quest'ultimo, sicchè la stessa dovrà garantire il Comune di quanto sarà eventualmente tenuto a risarcire all'attore per il sinistro de quo.

Parimenti va rigettata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. svolta dal nei confronti dell'attore in assenza dei relativi presupposti anche alla luce dell'esito del presente giudizio .

### 2) Danni non patrimoniali subiti dal ricorrente.

Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Va esaminato, in primo luogo, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale. Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del d.lgs.209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, "con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. sez. 3, n. 3906 del 18.2.2010). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua

RG n. 12

personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr: Corte Cost. n. 336/195/1, 1/20 Corte Cost. n. 184/1986). Dalla documentazione in atti e dalla relazione del nominato c.t.u. dott.ssa depositata in data 20.01.12 (qui da intendersi integralmente richiamata) risulta che l'attore ha riportato nel sinistro oggetto di causa, una "frattura processo trasverso L1, trauma piede destro e gamba sinistra", lesioni considerate perfettamente compatibili con le modalità del sinistro, con conseguente sussistenza di un nesso di causalità materiale tra le lesioni subite ed il sinistro per cui è causa (cfr. pag. 9 C.T.U. dott.ssa depositata in data 20.01.12).

Ne è conseguito un periodo di invalidità temporanea in forma parziale di giorni di giorni 30 al 50%, di giorni 30 al 25% e 30 al 10%.

Il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura del 4 %.

Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le "tabelle" in uso presso il tribunale di Milano aggiornate al 2014, personalizzando il risultato sulla base della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno (per il riferimento alle tabelle cfr. Sez. 3, Sentenza n. 392 del 11/01/2007).

Sulla base delle menzionate tabelle aggiornate al 2014 (che indicano per l'inabilità temporanea al 100% la somma di  $\in$  96,00) va liquidata e per l'inabilità temporanea la somma di  $\in$  2.448,00 ( $\in$ 1.440,00+  $\in$  720,00+  $\in$  288,00).

Per il danno non patrimoniale derivante da invalidità permanente, considerato il grado dei postumi invalidanti (4 %) indicato dal c.t.u. e l' età del danneggiato alla data del fatto (anni 24), va riconosciuta la somma di € 6.139,00 ( valore del punto € 1.734,30) .

Gli importi sopra indicati, tuttavia, avendo riguardo alla componente lesione della salute, devono essere adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione anche il pregiudizio morale da sofferenza soggettiva, nonché le conseguenze dei postumi sulla complessiva vita di relazione dell'attore e sull'espletamento delle normali attività quotidiane, in particolare il consulente ha rilevato

Sentenza n. 2015 pubbl. il 05/11/20

RG n. /200

un grado di sofferenza medio-lieve per 90 giorni e lieve per il danno biologico permanente (cfr. pag. pag. 9 C.T.U. dott.ssa depositata in data 20.01.12).

Nella liquidazione del danno, infatti, devono essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale, i quali dovranno trovare sistemazione all'interno di una modalità liquidatoria in grado di assicurare il risarcimento integrale, ma al contempo di evitare duplicazioni; ne discende che, qualora il giudice si avvalga delle tabelle in uso nei tribunali del luogo, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e il pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti, compreso il pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

Tali valori vanno, però, individualizzati, al fine di prendere in considerazione anche il pregiudizio morale da sofferenza soggettiva e le concrete circostanze del caso.

Per tutte le ragioni esposte, tenuto conto del livello di sofferenza indicato dal c.t.u, si reputa congruo operare una maggiorazione del 8 % per l'inabilità temporanea e del 5 % per l'inabilità permanente , con una liquidazione complessiva di € 2.643,84 per l'inabilità temporanea e di € 6.445,95 per il danno permanente .

Il complessivo danno non patrimoniale è pari, quindi, a € 9.089,79 . Tale quantificazione assorbe tutti i profili del danno non patrimoniale, ovvero ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi, e i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.

#### 3. Danni patrimoniali subiti dal ricorrente

Va rilevato che alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di spese mediche in assenza di 1/20 una tempestiva domanda volta ad ottenere tale ristoro. Nonostante, infatti il c.t.u. abbia quantificato le spese sostenute dall'attore, non sussiste alcuna allegazione specifica in proposito né nell'atto introduttivo, né nella prima memoria istruttoria essendosi quest'ultimo limitato a chiedere genericamente il ristoro di tutti i danni subiti ma avendo fornito una quantificazione solo in relazione al danno non patrimoniale sulla base delle tabelle di Milano (cfr. pag. 12 e 13 atto introduttivo).

## 4) Interessi e rivalutazione.

Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi compensativi, volti a compensare il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.

Va, al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (v. Sezioni Unite, sentenza in data 22.4.94/17.2.95, n. 1712, Cass., sez. un., n. 557/2009), il base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto (27.01.07), somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo. In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, al ricorrente dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata, previamente riportata a valori del gennaio 2007 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.

Dalla presente decisione al saldo vanno applicati i soli interessi legali.

### 4) Regolamento delle spese.

Quanto alle spese legali, le stesse seguono la soccombenza ex art. 92 c.p.c. . Vanno, dunque poste a carico dei convenuti e Comune di in via solidale tra loro le spese sostenute da

RG n. -- 1/20

parte attrice. Quanto alle spese legali sostenute dal comune di Rovigo, va riievato che la domanda di 1/20 manleva svolta nei confronti della terza chiamata società non contiene specificamente detta richiesta. Ritenuto, inoltre, necessario, in applicazione dell'art. 5, co. 1 D.M. 55/2014, far riferimento allo scaglione "da € € 5.200,01 a € 26.000,00" e ritenuta congrua l'applicazione dei valori medi ivi previsti relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, le spese si liquidano come da dispositivo.

Vanno, inoltre, poste definitivamente a carico dei convenuti e Comune di le spese di C.T.U., con conseguente obbligo di restituzione a parte attrice delle eventuali somme anticipate a tale titolo.

## P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così decide:

- accerta la responsabilità concorrente di . e del Comune di . ex art.
   2051 c.c. in relazione al sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condanna
  - in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed il Comune di n persona del sindaco *pro tempore*, in via solidale tra loro, al pagamento in favore di a titolo di risarcimento danni della somma di € 9.089,79, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo e oltre agli interessi sulla somma devalutata alla data del fatto e progressivamente rivalutata come esposto in motivazione fino alla presente decisione;
- 2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Comune di in persona del sindaco pro tempore, in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in complessivi € 5401,20, di cui € 4835,00 per compensi ed € 206,20 per spese, oltre CPA ed IVA come per legge ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del compenso;

Sentenza n.

'2015 pubbl. il 05/11/20

RG n. 1/201

3. pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di

1/2015 del 05/11/20 m persona del legale

rappresentante *pro tempore* ed il Comune di in persona del sindaco *pro tempore*, con obbligo di restituire a parte attrice le somme eventualmente anticipate per conto dell'attore a tal fine;

Rovigo il 26.10.2014

Il Giudice dott. Luisa Bettio